

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di "Impianto di Recupero e Stoccaggio di Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi" ad Ozzano dell'Emilia (BO) della G2 Servizi srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- 1) con riferimento al principio della riciclabilità dei rifiuti contenuto nell'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 rep. 605 in data 27/06/2011 ripreso dalla normativa di POC, non potranno essere stoccati né trattati rifiuti già classificati come "D" al punto di prelievo che non potranno quindi accedere in alcuna forma all'area;
- 2) nella parte di area interessata dalla Distanza di Prima Approssimazione (DPA) indicata nel RUE non potranno essere previste attività che implicino la presenza di persone oltre le 4 ore giornaliere;
- 3) venga realizzata e mantenuta per tutto il tempo di presenza del sito la cortina alberata così come prescritta dal POC;
- 4) sia garantita la demolizione e ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività anche tramite fidejussione, come definito nelle prescrizioni del quadro di riferimento progettuale.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

- 5) In considerazione delle necessarie modifiche progettuali, si prescrive di fornire l'aggiornamento delle tavole **2 i2 var** e **4 i2 var prima dell'avvio dei lavori**;
- 6) l'Autorizzazione Unica prevede una capacità annua di ricevimento dei rifiuti pari a 60.000 tonn/a, di cui 1.200 t/a massimo di rifiuti pericolosi, a conferma di quanto proposto;
- 7) l'Autorizzazione Unica prevede una capacità massima annua di rifiuti inerti non pericolosi conferiti all'impianto per l'operazione di recupero R5, pari a 25.300 t/a, anch'essa a conferma di quanto proposto;

8) l'Autorizzazione Unica prevede una capacità di stoccaggio istantanea dell'impianto pari a 6.774 t, a conferma di quanto proposto;

9) i lavori devono avere inizio entro **1 anno** dalla data di rilascio del titolo abilitativo, a pena di decadenza del provvedimento, ed ultimati entro **3 anni** dalla data di rilascio del titolo abilitativo. La ditta è tenuta a segnalare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, all'ARPAE SAC di Bologna e Servizi Territoriali di Bologna, all'Unione dei Comuni Savena-Idice, all'Ausl Bologna, il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e del Direttore di lavori con relative sottoscrizioni per accettazione; inoltre, dovranno essere comunicate le eventuali variazioni in caso d'opera agli allineamenti di ciglio e alle quote altimetriche, da rilevarsi in apposito verbale;

10) il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, **anteriormente** alle rispettive scadenze, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Decorsi tali termini il titolo abilitativo decade di diritto per la parte non eseguita;

11) l'Autorizzazione Unica annessa alla Valutazione di impatto ambientale decadrà qualora entrino in vigore contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori di realizzazione dell'impianto inizino prima dell'adozione di dette previsioni contrastanti e che le opere vengano completate entro il termine di validità dell'autorizzazione comprensivo di eventuali proroghe;

12) l'unità di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio del bacino denominato B2 dovrà essere dotata di una vasca di raccolta delle acque di almeno 58 mc in luogo dei 46,5 mc previsti in progetto, in modo da tenere conto del maggior volume di sedimentazione richiesto per il corretto dimensionamento della vasca, con ampliamento dai previsti 4,4 mc a 15,8 mc. Detta unità di trattamento dovrà, altresì, essere spostata in una posizione più baricentrica rispetto al piazzale asservito, ciò al fine di poter trattare più efficacemente tutte le acque di prima pioggia;

13) poichè lo schema in sezione del pozzetto di ispezione e controllo a valle della vasca di prima pioggia asservita al bacino B2 evidenzia la mancanza del condotto per il posizionamento di campionatore automatico, la mancanza del dislivello necessario per il prelievo dell'acqua in caduta ed il cordolo di protezione della pompa di sollevamento risulta fessurato, mentre deve essere continuo per tutta l'altezza del Volume di sedimentazione, dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e controllo che risolva queste mancanze o difformità e che sia pienamente conforme alle norme UNI;

14) poichè lo schema in sezione del pozzetto di ispezione e controllo a valle del sistema di trattamento in continuo

delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del bacino evidenzia la mancanza del condotto per il posizionamento del campionatore automatico e la mancanza del dislivello necessario per il prelievo dell'acqua in caduta dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e controllo che risolva queste mancanze o difformità e che sia pienamente conforme alle norme UNI;

15) l'unità di trattamento delle acque di prima pioggia, la vasca di laminazione, l'impianto di lavaggio dei cassoni ed i silos di raccolta rifiuti liquidi dovranno essere dotati di pompe di riserva. Per l'impianto di prima pioggia si consiglia, in particolare, il funzionamento alternato delle due pompe;

16) le aree ghiaiate dovranno essere delimitate da cordolo contenitivo da realizzarsi senza soluzione di continuità con un'altezza di almeno 10 cm;

17) la vasca di laminazione dovrà essere impermeabilizzata con telo HDPE da posare sulla totalità della superficie interna e fino alla quota del terreno di riporto dove dovrà essere adeguatamente risvoltato e fissato sotto la barriera di protezione o anche sotto il cordolo di contenimento delle superfici esterne;

18) al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di laminazione, la tubazione di scarico nel fosso stradale dovrà avere un diametro massimo di 100 mm, qualora lo scarico dalla vasca di laminazione non possa avvenire per gravità; le pompe deputate allo svuotamento della vasca non potranno mai superare la portata di 20 l/sec in scarico nel fosso stradale;

19) gli adeguamenti progettuali di cui ai precedenti punti dal 8 al 14 dovranno essere forniti attraverso la trasmissione della documentazione aggiornata e sostitutiva dei precedenti elaborati grafici, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto. In detta documentazione dovrà essere fornito anche nuovo e dettagliato schema in pianta e sezione della vasca di laminazione attestante la quota di ingresso, la quota di posa della pompa di svuotamento, lo sviluppo del cordolo perimetrale e relativa griglia di raccolta e lo sviluppo della barriera di protezione per la totalità del perimetro confinante con l'area impianto, la posa del telo HDPE sulla totalità della superficie interna della vasca di laminazione e fino alla quota del terreno di riporto e suo fissaggio e risvolto sotto la barriera di protezione o sotto il cordolo di contenimento delle superfici esterne;

20) le eventuali essenze arboree da porre a dimora siano quelle ammesse dal Regolamento comunale del Verde approvato con delibera comunale di Consiglio n. 145 del 29/12/1998;

21) dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n. 246/93, D.Lgs n. 81/2008, D.M. 10/03/98;

22) nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi e i regolamenti locali in vigore;

23) copia del presente provvedimento autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino all'avvenuta ultimazione delle opere approvate, a disposizione degli organi di controllo;

24) l'inizio dei lavori è subordinato, qualora ricorrano i presupposti delle norme di seguito specificate, alla presentazione della seguente documentazione:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della Legge 9/01/1991 n. 10 e s.m.i.;

- Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/10/2008 n. 19 e denuncia lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 06/06/2001 n. 380 anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 della L.R. n. 19/2008;

- Acquisizione d'ufficio dell'Amministrazione Comunale di Ozzano Emilia del DURC, sulla base dei dati sull'impresa esecutrice.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra elencati potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme sopra menzionate e dalle altre norme vigenti in materia;

25) dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori norme:

- D.M. 20 novembre 1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n.62 ed al D.M. 14 giugno 1989 n.236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché la legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104;

- Legge 26/10/1995, n. 447, in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

- Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.494, recante "Attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2001, n. 2053;

- DM 22/01/2008 n. 37, in materia di sicurezza degli impianti;

- D.Lgs 09/04/2008, n. 81 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

- L.R. Del 30/10/2008, n. 19, in materia di riduzione del rischio sismico.

26) in ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:

- il proprietario
- l'impresa
- il progettista
- il direttore dei lavori
- gli estremi del provvedimento autorizzativo;

27) devono essere erette le necessarie staccionate, ponti di servizio e quant'altro necessario, chiedendo all'Unione dei Comuni Savena-Idice la necessaria autorizzazione qualora vi sia occupazione di suolo pubblico, al fine di assicurare la pubblica incolumità;

28) qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta di autorizzazione al Comando Municipale del Comune di Ozzano Emilia;

29) ove sia necessario manomettere suolo pubblico o strutture ivi esistenti, dovrà essere richiesta la relativa autorizzazione agli enti di competenza;

30) nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi e in tutte le opere per le quali e' richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;

31) qualora sia necessario occupare spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di passi carrai, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ufficio comunale competente;

32) nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti o danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto e' possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari;

33) il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell' art. 6 della Legge 28.02.1985 n.47. L'inosservanza del progetto approvato

e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;

34) nell'Autorizzazione Unica si stabilisce quanto segue in merito alla gestione operativa delle seguenti operazioni di recupero (Allegato C parte IV al D.lgs. 152/06):

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

a) Documentazione da presentare prima dell'avvio della gestione dei rifiuti

Prima dell'avvio dell'attività di gestione dei rifiuti, dovranno essere trasmessi all'ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Bologna, al Comune di Ozzano Emilia, all'Ausl Città di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, i seguenti documenti:

- certificato di fine lavori della Direzione Lavori;
- atti di collaudo funzionale, se ed in quanto previsti dalla normativa vigente, attestanti la realizzazione delle opere secondo il progetto presentato, così come approvato da questa Agenzia;
- documentazione fotografica relativa alle opere di progetto.

Inoltre, a lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

b) Garanzie finanziarie

Inoltre, esclusivamente all'ARPAE .- SAC di Bologna, dovrà essere trasmessa la garanzia finanziaria, come stabilito dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta RE-R n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, a favore dell' ARPAE (Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia della Emilia-Romagna), nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione della Delibera di VIA regionale, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

Tale garanzia copre le spese necessarie, comunque inerenti e connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di gestione dei rifiuti, ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della garanzia determinate da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'autorizzazione rilasciata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è così fissato.

Gli importi derivano dal seguente calcolo stabilito dal paragrafo 5.1.1, 5.2.1 e 5.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003:

- 250 €/t x capacità ricettiva espressa in tonnellate per le operazioni R13 di rifiuti pericolosi, pari a 22 t; l'importo minimo previsto è di 30.000,00 €. L'importo calcolato è di $250 * 22 = 2.550,00$ €. Pertanto è previsto l'importo minimo di € 30.000,00.

- 140 €/t X capacità ricettiva espressa in tonnellate per le operazioni R13 di rifiuti non pericolosi, pari a 147 t; l'importo minimo previsto è di 20.000,00 €. L'importo calcolato è di $140 * 147 = 20.580,00$. Pertanto è previsto l'importo di € 20.580,00 essendo maggiore del minimo stabilito dalla norma regionale.

- 12 €/t * capacità ricettiva complessiva dell'impianto espressa in tonnellate per le operazioni R12 ed R5, pari a 60.000 t; l'importo minimo previsto è di 75.000,00 €. L'importo calcolato è di $12 * 60.000 = 720.000,00$ €.

L'importo complessivo della garanzia pari a 770.580,00 € (settecentosettantamila cinquecentottanta/00 euro) può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata EMAS.

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività.

In alternativa, potrà essere prestata, dietro presentazione delle motivazioni che ostano alla prestazione di garanzia finanziaria di durata 12 anni, una garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE - SAC Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

c) Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione relativa ad impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo trattamento e laminazione, in corpo idrico superficiale, di competenza di ARPAE - SAC;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale in pubblica fognatura, di competenza comunale
- autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse prodotte dalla lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi, di competenza di ARPAE - SAC;
- permesso a costruire, di competenza comunale;
- parere idraulico del Consorzio di bonifica sullo scarico indiretto in corpo idrico superficiale consortile;
- parere dell'Ausl in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.

d) Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione è valida per **dieci anni** decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;

e) Tipologie di rifiuti:
Possono essere conferite nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti speciali non pericolosi:

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101 scarti della corteccia e del sughero
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301 scarti di corteccia e legno
030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030399 rifiuti non specificati altrimenti
040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040221 rifiuti da fibre tessili grezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 rifiuti non specificati altrimenti
070213 rifiuti plastici
080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro
080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 0 09
080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al punto 08 04 11
101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti trattamento termico)
101314 rifiuti e fanghi di cemento
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
150101 imballaggi incarta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150104 imballaggi metallici
150106 imballaggi materiali misti
150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materiale tessile
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci,
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
150202
160103 pneumatici fuori uso
160117 metalli ferrosi
160118 metalli non ferrosi
160119 plastica
160120 vetro
160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di
cui alle voci da 160209 a 160213
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160604 batterie alcaline (tranne 160603)
160605 altre batterie ed accumulatori
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 170106
170201 legno
170202 vetro
170203 plastica
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 170301
170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro e acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 170503*
170508 pietrisco per massciate ferroviarie, diverso
da quello di cui alla voce 170507
170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di
cui alle voci 170601 e 170603
170802 materiali da costruzione a base di gesso,
diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 17093
190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001 rifiuti di ferro e acciaio
191002 rifiuti di metalli non ferrosi
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

191208 prodotti tessili
 191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 200101 carta e cartone
 200102 vetro
 200110 abbigliamento
 200111 prodotti tessili
 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 200121, 200123, 200135
 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
 200139 plastica
 200140 metallo
 200201 rifiuti biodegradabili
 200202 terra e roccia
 200302 rifiuti di mercati
 200303 residui della pulizia stradale
 200307 rifiuti ingombranti

Rifiuti speciali pericolosi:

160211* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
 160601* batterie al piombo
 160602* batterie al nichel-cadmio
 160603* batterie contenenti mercurio
 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi.

f) Capacità ricettiva:

- La capacità annua di ricevimento dei rifiuti di cui al precedente punto 3.3 lett e) è pari a 60.000 tonn/a, di cui 1.200 t/a massimo di rifiuti pericolosi;
- La capacità massima annua di rifiuti inerti non pericolosi conferiti all'impianto per l'operazione di

recupero R5 (CER 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 170604, 170802, 170904) è pari a 25.300 t/a;

- La capacità complessiva di stoccaggio istantanea dell'impianto è pari a 6.774 t.

g) Gestione degli stoccaggi e dei rifiuti:

- L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti inerti non pericolosi e delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di lavorazione di detti rifiuti, stoccati nella zona denominata R2, non dovrà superare i 4 metri;

- I rifiuti che possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 sono esclusivamente i seguenti come identificati dai codici CER: 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 170604, 170802, 170904;

- Per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, che dovrà avvenire all'interno delle zone individuate, dovranno essere usati, qualora sia necessario per le caratteristiche dei rifiuti, esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;

- Sulle aree esterne, con riferimento particolare alla zona di stoccaggio denominata DR3, lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili e, in generale, di rifiuti che possono produrre percolati, avvenga in cassoni scarrabili coperti, eccetto che per le fasi di carico/scarico dei rifiuti, ed a tenuta;

- I rifiuti organici provenienti da incidenti stradali ad elevata putrescibilità devono essere chiusi in cassoni a tenuta ed entro 3 giorni smaltiti presso altri impianti, salvo motivazione documentata circa l'impossibilità di rispettare detti termini; in tal caso il gestore dovrà trasmettere tempestiva comunicazione ad Arpae e Comune di Ozzano Emilia;

- Lo stoccaggio dei rifiuti sia organizzato in modo tale a consentire un facile accesso da parte degli organi di controllo.

h) Modalità di gestione delle terre e rocce (CER 170504 e 200202)

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti da parte del produttore.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

i) Modalità di gestione e controllo dei rifiuti inerti diversi dalle terre e rocce da scavo, destinati ad operazioni di recupero R5:

Rifiuti in ingresso all'impianto

Sia previsto almeno un test di cessione su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER, secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. e con frequenza almeno annuale.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base inerte lapidea, in uscita dall'impianto:

Ogni 3.000 tonnellate di MPS da recupero di detti, sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m..

Il profilo analitico del test di cessione dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12.

Inoltre, ai fini della loro commercializzazione detti materiali dovranno essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, in funzione degli usi a cui sono destinati e, più in generale, alle normative tecniche di settore;

1) Gestione delle acque reflue di scarico

Scarico n. 1

Scarico della vasca di laminazione e riserva idrica di capacità 1.800 mc in fosso privato, poi nello scolo Fossano (Canale di Budrio) e successivamente nello Scolo Fossa Marza (scolo demaniale del Consorzio Bonifica Renana).

In detta vasca di laminazione e riserva idrica confluiscono le seguenti reti fognarie interne all'impianto:

- rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area denominata D2 adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi, dotata di vasca di trattamento in continuo, con sedimentatore e disoleatore;
- rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area denominata B2 adibita a viabilità interna ed aree di sosta dei mezzi, dotata di vasca di trattamento delle acque di prima pioggia con sedimentatore e disoleatore;
- rete di raccolta delle acque meteoriche pluviali della tettoia fabbricato denominata B4;
- rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area denominata B3 adibita a stoccaggio dei cassoni vuoti e di cassoni scarrabili di stoccaggio di rifiuti.

Scarico n. 2

Scarico dei servizi igienici aziendali nella pubblica fognatura comunale esistente.

Il Titolare dello scarico n. 1 dovrà garantire che:

- lo scarico in fosso stradale, poi nello scolo Fossano (Canale di Budrio) e successivamente nello Scolo Fossa Marza (scolo del Consorzio Bonifica Renana), dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 all'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento ai parametri solidi sospesi totali, Idrocarburi totali, BOD5, COD; il punto di misura del parametro idrocarburi totali è identificato anche nei pozzetti di ispezione e controllo posti a valle del sistema di trattamento in continuo (a servizio della zona R2) e del sistema di separazione e trattamento della prima pioggia (a servizio della zona B2);

- Il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 all'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per i parametri solidi sospesi totali ed

Idrocarburi totali, dovrà essere garantita anche in corrispondenza dei pozzetti di ispezione e controllo a valle delle vasche di trattamento ed a monte della vasca di laminazione;

- I piazzali ghiaiosi permeabili siano perimetrati con cordoli di contenimento di altezza minima pari a 10 cm, per garantire la permeabilità delle aree e la non commistione con acque dalle aree impermeabili adiacenti;

- Le attività di lavaggio di materiali ed attrezzature potranno essere svolte solo su superfici non connesse alla rete fognaria interna e prevedendo il recupero e smaltimento come rifiuto speciale della totalità delle portate di reflui industriali prodotti;

- Le superfici sovrastanti gli impianti di gestione e trattamento delle portate meteoriche contaminate (in continuo e prima pioggia) dovranno essere sempre mantenute sgombre da materiali ed attrezzature sia ai fini del controllo che dello svolgimento delle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione periodica programmata e/o straordinaria;

- Il dosaggio di acido peracetico all'interno della vasca di accumulo e laminazione, in assenza di prescrizione sanitaria, non dovrà essere eseguito;

- La frequenza degli interventi di pulizia della viabilità interna e della sede stradale in uscita dall'impianto dovrà essere valutata costantemente in funzione delle condizioni meteorologiche, dell'attività e della ricettività istantanea dell'impianto di recupero;

- Dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione periodica della vasca di laminazione, con cadenza minima annuale documentata, al fine di mantenerne forma e dimensioni di progetto, assicurandone così il mantenimento del volume di invaso e la funzionalità della pompa sommersa di svuotamento;

- Le operazioni di manutenzione e pulizia periodica dei sistemi di trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento dovranno essere eseguite con cadenza minima annuale e comunque ogni volta che ve ne sia la necessità al fine di mantenere la capacità di gestione e trattamento necessaria. Le operazioni dovranno comunque essere svolte da ditta specializzata ed autorizzata alla gestione dei rifiuti prodotti (sedimenti, fanghi ed oli da separazione olio acqua). La documentazione relativa agli interventi di manutenzione ed autocontrollo effettuati sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;

Il Titolare dello scarico deve altresì garantire che:

- i pozzetti ed i punti di ispezione/campionamento siano facilmente identificabili, accessibili e sempre mantenuti in buona condizioni di funzionamento e pulizia;
- la rete fognaria interna non venga mai utilizzata, nel suo complesso, per allontanare e scaricare tipologie di acque reflue diverse da quelle autorizzate;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

m) Interferenza con linea elettrica ad alta tensione

Nella parte di area interessata dalla distanza di prima approssimazione² indicata nel RUE (regolamento Urbanistico-Edilizio) del Comune di Ozzano Emilia, non potranno essere previste attività che implicino la presenza di persone oltre le 4 ore giornaliere

n) Monitoraggi

- Dovranno essere realizzati e messi in opera almeno tre piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee. La localizzazione dei piezometri dovrà essere preventivamente concordata con ARPAE Servizi Territoriali e, pertanto, dovrà essere presentata una proposta di localizzazione sulla base degli esiti di una valutazione idrogeologica. La proposta potrà essere presentata di concerto con il gestore dell'impianto confinante che ai sensi dell'Autorizzazione P.G. n° 78584/2015 del 17/06/2015 deve presentare la proposta di ubicazione dei propri piezometri entro il 31.03.2016; con l'impianto adiacente almeno un piezometro potrà essere comune;

Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere svolto prima dell'avvio dell'attività, poi con cadenza semestrale per i primi due anni (autunno/primavera) e successivamente con frequenza annuale. Per ogni piezometro dovranno essere sempre determinati i seguenti parametri: metalli (As, Cd, Cr Totale, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), Idrocarburi totali, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

- Dovrà essere altresì svolto con cadenza almeno annuale il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10). Il monitoraggio dovrà essere eseguito nelle condizioni di periodo siccitoso e di massima attività di lavorazione di inerti e terre e rocce, dunque nel periodo estivo, per una durata minima di 15 giorni. Le postazioni di misura dovranno essere individuate al perimetro dell'area impianto o appena al suo esterno lati ovest/sud/est per misurare gli impatti sulla viabilità e sui recettori già individuati come R1 ed R3 nella DOIMA. Nel caso in cui i valori riscontrati risultino prossimi ai Valori Limite di cui al D.Lgs. 13/08/2010 n° 155 'allegato XI, dovranno essere valutati ed adottati presidi aggiuntivi e/o attuate adeguate azioni correttive da condividersi preventivamente con l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e con ARPAE.

- Entro un anno dall'entrata a regime dell'impianto, dovranno essere effettuate delle misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure, eseguite in conformità al D.M. 16/03/1998, dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano le verifiche dovranno permettere tale verifica secondo il principio del maggior disturbo in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I cicli di misura presso i ricettori succitati dovranno essere ripetuti ad una distanza di almeno 60 giorni dal primo. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure.

- Gli esiti dei monitoraggi sopra elencati devono essere comunicati all'A.R.P.A.E S.A.C. Bologna e Servizi Territoriali di Bologna.

o) Prescrizioni generali e manutenzione

- Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e le operazioni di trattamento siano effettuate in modo da evitare esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e, comunque rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

- L'impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente;
- I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento siano conferiti in idonei e compatibili impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia di rifiuti;
- L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti, alle vasche di raccolta dei percolati/colaticci, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- Sia mantenuta in essere, ed adeguatamente salvaguardata, la esistente recinzione, al fine di impedire l'accesso all'impianto di persone e mezzi non autorizzati.
- Siano adottati tutti gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante eventuali periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni
- Sia garantita nel tempo un'adeguata manutenzione della fascia arborea-arbustiva perimetrale all'impianto.

p) **Piano di ripristino ambientale**
In caso di dismissione dell'attività, una volta sgomberato l'impianto di tutti i rifiuti o le materie prime presenti, il gestore dovrà procedere alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area.
Il Gestore dovrà, altresì, verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, con riferimento al suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, nel rispetto delle normative vigenti. Di tale operazione dovrà essere data comunicazione tempestivamente all'ARPAE - SAC Bologna e al Distretto Urbano di Bologna territorialmente competente;

q) **Raccomandazioni specifiche**
Flusso di mezzi in uscita
Si raccomanda di non immettere in strada più di 6 mezzi/ora, pertanto l'uscita (e l'entrata) dei 15 camion dovrà essere diluita nell'arco di 2.5 ore.

Dimensionamento tubazioni scarichi aree ghiaiate dei piazzali
Si raccomanda la creazione di uno scarico con tubazione di diametro 50 mm per l'area ghiajata di superficie pari a 3440 mq e di due scarichi con tubazione di diametro 25

mm nelle altre due aree ghiaiate più piccole, in collegamento con la rete fognaria interna.

Interventi di pulizia della viabilità interna e della sede stradale in uscita dall'impianto

Si raccomanda di valutare costantemente la frequenza degli interventi di pulizia della viabilità interna e della sede stradale in uscita dall'impianto in funzione delle condizioni meteorologiche, dell'attività e della ricettività istantanea dell'impianto di recupero. Nel periodo estivo, si consiglia una frequenza di intervento pari almeno a 3 volte/settimana, salvo nel caso di pioggia almeno moderata (nell'ordine di 1 cm/giorno). Si consiglia, altresì, lo spazzamento ad umido della sede stradale con adeguate attrezzature atte ad evitare la diffusione delle polveri e con frequenza giornaliera.

r) Raccomandazioni generali

Si raccomanda:

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE Servizi Territoriali di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di inviare con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) all'ARPAE SAC di Bologna e Servizi Territoriali di Bologna ed al Comune di Ozzano facendo riferimento all'anno solare precedente, un report ambientale contenente i risultati del programma di sorveglianza e controllo previsto sull'impianto;
- dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs. 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.

s) Avvertenze

- L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di

criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990 - Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

35) al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di laminazione progettato, la **tubazione** di scarico nel fosso stradale dovrà avere diametro massimo di mm 100;

36) il cordolo che circonda le aree inghiaiate dovrà essere realizzato senza soluzione di continuità, e dovrà risultare di quota minima di cm 10 superiore al piano inghiaiato; ciò permetterà comunque una laminazione diretta, sull'area inghiaata di 4.520 m², equivalente al doppio del volume necessario e richiesto dalla normativa vigente in considerazione del fatto che i tempi di assorbimento del terreno inghiaato saranno particolarmente lenti. Considerato che tali tempi di assorbimento potranno essere superiori a 48 ore, si consiglia comunque di creare uno scarico con tubazione diam. 50 mm (nell'area di 3.440 m²) e due scarichi con tubazione diam. 25 mm (nelle altre due aree inghiaiate) in collegamento con la rete fognaria;

37) qualora lo scarico dalla vasca di laminazione non possa avvenire a gravità, le pompe deputate allo svuotamento della vasca non potranno mai superare la portata di 20 litri/sec in scarico nel fosso stradale;

38) relativamente alla qualità delle acque reflue scaricate si raccomanda il rispetto della normativa vigente;

39) per effettuare lo scarico delle acque bianche dell'impianto nel fosso stradale della Via Colunga, la Ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio lavori, la **concessione all'occupazione di suolo pubblico** per il manufatto di scarico da parte del Servizio Progettazione, Costruzione, Manutenzione Strade della Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia), alla quale deve essere inviata l'istanza mediante i moduli forniti sul sito istituzionale;

40) Il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna** **prescrive che** siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
- per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n. 246/93, D.Lgs. n. 81/2008, D.M. 10/03/98;
- a lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

41) Sull'impianto dovranno essere previsti, a carico della vasca di laminazione delle acque, dei monitoraggi ed eventuali campagne di disinfestazione.

42) In merito al **rischio archeologico** si segnala, tuttavia, che in caso in cui siano previste modifiche progettuali dovranno essere svolti ulteriori sondaggi nelle nuove aree individuate.

43) Per quanto attiene al **permesso di costruire** relativo alla nuova costruzione (art. 1.5.13 del Regolamento Urbanistico Edilizio) di fabbricato ad uso *impianti per l'ambiente* (destinazione d'uso f4 del Regolamento Urbanistico Edilizio), che farà parte dell'Autorizzazione unica, il Comune con proprio il proprio parere ha elencato gli elementi da inserire nell'atto autorizzativo:

- Le eventuali essenze arboree da porre a dimora siano quelle ammesse dal regolamento del Verde, approvato con delibera n. 145 del 29/12/1998;
- Il permesso di costruire è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi, nonché i poteri attribuiti dalla legge e da altri Organi o Enti in ordine alla esecuzione dei lavori autorizzati;
- Il permesso di costruire rilasciato sarà irrevocabile. Esso decadrà con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dello stesso;
- I lavori dovranno essere eseguiti in conformità del progetto approvato ed a perfetta regola d'arte in modo che la costruzione corrisponda alle esigenze del decoro edilizio e dell'uso a cui è destinata, sia per quanto riguarda i materiali impiegati che le finiture e le tinteggiature. Campioni di queste ultime dovranno essere

sottoposte all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale.

Prima di iniziare i lavori il titolare del permesso dovrà:

- comunicare per iscritto all'Unione dei Comuni Savena-Idice l'inizio dei lavori e contestualmente, nel caso di nuova costruzione, comunicare le eventuali variazioni in corso d'opera agli allineamenti di ciglio e alle quote altimetriche, da rilevarsi in apposito verbale;

- erigere le necessarie staccionate, ponti di servizio e quant'altro necessario, chiedendo a all'Unione dei Comuni Savena-Idice la necessaria autorizzazione qualora vi sia occupazione di suolo pubblico, al fine di assicurare la pubblica incolumità;

- ove sia necessario manomettere suolo pubblico o strutture ivi esistenti, chiedere la relativa autorizzazione agli enti di competenza.

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi del Permesso di Costruire.

Dovrà essere corrisposto, al ritiro del permesso di costruire (ovvero al ricevimento della Delibera di VIA regionale), il contributo di costruzione determinato sulla base della documentazione prodotta ed asseverata dal tecnico progettista che ammonta ad €. 31.428,28 (trentunomilaquattrocentoventotto/28), tale quota risulta così ripartita:

- Oneri di urbanizzazione primaria €. 17.687,99 (sedecimilaseicentoottantasette/99) da versarsi al ritiro del permesso di costruire.

- Oneri di urbanizzazione secondaria €. 7.037,66 (settemilatrentasette/66) da versarsi al ritiro del permesso di costruire.

- Smaltimento rifiuti solidi, liquidi e gassosi €. 6.702,63 (seimilasettecentodue/63) da versarsi al ritiro del permesso di costruire.

Il pagamento delle quote sopra riportate potrà essere rateizzato secondo le seguenti modalità:

- prima rata di €. 15.714,13
(*quindicimilasettecentoquattordici/13*) pari al 50% del contributo di costruzione da versare al ritiro del permesso di costruire oppure entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire.
- seconda rata di €. 7.857,08
(*settemilaottocentocinquantasette/08*) pari al 25% del contributo di costruzione da versare entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire.
- terza rata di €. 7.857,07
(*settemilaottocentocinquantasette/07*) pari al 25% del contributo di costruzione da versare entro 2 anni dal rilascio del permesso di costruire.

La rateizzazione del contributo di costruzione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria od assicurativa dell'importo pari alla somma della seconda e terza rata del contributo di costruzione maggiorato del 10% pari ad €. 17.287,05 (*diciasettemiladuecentoottantasette/05*) a titolo di cauzione per le sovrattasse applicate in via sanzionatoria ai sensi dell'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, così come modificato dall'art. 27 comma 17 della legge n. 448/2001, per eventuali ritardi nell'adempimento dell'obbligazione.

Il pagamento del contributo di costruzione dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 17697400, intestato a Comune di Ozzano dell'Emilia - Servizio di Tesoreria - 40064 Ozzano dell'Emilia, oppure tramite Bonifico Bancario ordinario intestato a Comune di Ozzano dell'Emilia c/o Unicreditbanca s.p.a. Filiale di Ozzano dell'Emilia IBAN IT10C0200836990000100554990 ABI 02008 CAB 36990 C/C 100554990 (in ogni caso va indicata la causale del pagamento). In caso di bonifico non dovrà essere operata la ritenuta del 4% come da risoluzione n. 3/E del 04/01/2011 dell'Agenzia dell'Entrate.

44) Per quanto riguarda l'**Autorizzazione sismica** del manufatto in progetto, necessaria ai sensi della LR 19/2008, artt. 11 e 12, in quanto il Comune ricade in zona a media sismicità, questa dovrà essere ottenuta prima dell'inizio lavori.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

ATMOSFERA

45) Si prescrive di effettuare con cadenza almeno annuale il monitoraggio delle **polveri** (PTS e PM10). Il monitoraggio dovrà essere eseguito nelle condizioni di periodo siccitoso e

di massima attività di lavorazione di inerti e terre e rocce, dunque nel periodo estivo, per una durata minima di 15 giorni. Le postazioni di misura dovranno essere individuate al perimetro dell'area dell'impianto o appena al suo esterno lati ovest/sud/est per misurare gli impatti sulla viabilità e sui recettori già individuati come R1 ed R3 nella DOIMA. Nel caso in cui i valori riscontrati risultino prossimi ai Valori Limite, di cui al D.Lgs. 13/08/2010 n° 155 all'allegato XI, dovranno essere valutati ed adottati presidi aggiuntivi e/o attuate adeguate azioni correttive da condividersi preventivamente con l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e con ARPAE. I risultati di tali attività dovranno essere inviati ad ARPAE - Distretto Urbano Bologna.

46) La frequenza degli interventi di pulizia della **viabilità** interna e della sede stradale in uscita dall'impianto dovrà essere valutata costantemente in funzione delle condizioni meteorologiche, dell'attività e della ricettività istantanea dell'impianto di recupero. In ogni caso in estate non potrà essere inferiore a 3 volte/settimana, salvo nel caso di pioggia almeno moderata (nell'ordine di 1 cm/giorno). In ogni caso lo spazzamento della sede stradale dovrà essere eseguito quotidianamente ad umido con adeguate attrezzature atte ad evitare la diffusione delle polveri.

47) In relazione agli **odori**, le attività previste non comportano diffusione di odori, salvo nel caso in cui vengano conferiti materiali organici provenienti da incidenti stradali i quali, come da progetto, devono essere chiusi in cassoni ad atmosfera controllata, ed entro 2 giorni smaltiti presso altri impianti.

ACQUE

48) divieto di rabbocco del carburante;

49) assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere;

50) verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;

51) nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;

52) tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso.

VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

53) Per prevenire l'eventuale inquinamento luminoso, i fari dell'impianto di illuminazione dovranno indirizzare la luce

verso il basso al fine di non arrecare disturbo ad uccelli e chiropteri in volo notturno.

RUMORE

54) Si prescrive l'attivazione di un monitoraggio di controllo come di seguito specificato: entro 360 giorni dall'entrata a regime dell'impianto, dovranno essere effettuate delle misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure eseguite in conformità al D.M. 16/03/1998 dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano le verifiche dovranno permettere tale verifica secondo il principio del maggior disturbo in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I cicli di misura presso i ricettori succitati dovranno essere ripetuti ad una distanza di almeno 60 giorni dal primo. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure. I risultati di tali attività dovranno essere inviati al Comune di Ozzano e ad ARPAE - Distretto Urbano Bologna.

VIABILITA' E TRAFFICO

55) Si prescrive di mettere in opera due dissuasori per limitare la velocità sugli Stradelli Guelfi, ovvero due cartelli stradali luminosi con la scritta 'RALLENTARE'. Tale prescrizione dovrà essere ottemperata mediante un accordo tra il proponente ed il competente Servizio della Città metropolitana per i dettagli sulla messa in opera.

- b) di dare atto che ArpaE ha rilasciato l'Autorizzazione Unica che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto; le prescrizioni in esso contenute sono anche riportate anche nel Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di Ozzano dell'Emilia - prot. ArpaE 10057/2016, della Città metropolitana di Bologna - prot. ArpaE 8731/2016, dell'AUSL Bologna - prot. ArpaE 9968/2016, del Consorzio Bonifica Renana - prot. ArpaE 2487/2016, dei Vigili del Fuoco di Bologna - prot. Città metropolitana di Bologna 94985/2015, della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna - prot. Città metropolitana di Bologna 112536/2015, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in

Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;

- d) di dare atto che la Città Metropolitana di Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- e) di dare atto che l'AUSL di Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- f) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna - Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente G2 Servizi srl;
- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Ozzano dell'Emilia, AUSL Bologna, Consorzio Bonifica Renana, Vigili del Fuoco, Nuovo Circondario Imolese, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna;
- i) di dare atto che nella documentazione presentata dalla proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 1.806.135,52; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;
- j) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

- k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- l) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
